

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La corte d' appello di Venezia
Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

dott. Daniela Bruni	- presidente-
dott. Paola Di Francesco	- consigliere rel. ed est.-
dott. Fabio Laurenzi	- consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite n. **1398/2016** r.g. e n. **1522/2016** r.g., la prima promossa
da

BELVEDERE S.P.A. (c.f. 01506000288), in persona dei legali rappresentanti Pierluigi Gallo e Filomena Cavallo, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bolognesi Guelfi e dall'avv. Mauro Poli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Ferrara, via Palestro n. 63, giusta procura in calce al ricorso depositato il 19 maggio 2016;

reclamante

contro

FALLIMENTO BELVEDERE S.P.A., in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Vianello e dall'avv. Marco Favaro, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Mestre-Venezia, via delle Industrie n. 19/C, Parco Scientifico e Tecnologico Vega, Palazzo Lybra, giusta procura a margine della memoria depositata il 24 giugno 2016;

resistente

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di PADOVA

resistente

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO di VENEZIA

resistente

la seconda promossa

da

MAURIZIO BECCEGATO (c.f./p.i.: BCCMRZ64P23F904O)
FILIPPO GASPARINI (c.f./p.i.: GSPFPP71L17G688R)
FEDERICO TESSARO (c.f./p.i.: TSSFRC74A12B563K)
FARIK ALIU (c.f./p.i.: LAIFRK69L05Z148F)
LESSIO GIANLUIGI (c.f. LSSGLG63B27B345I)
ANDREA TONO (c.f./p.i.: TNONDR71D26G224J)
ANNA MAIO (c.f./p.i.: MAINNA91B60F158Y)
CLAUDIO BARISON (c.f./p.i.: BRSCLD70S08G220W)
LJOBOMIR PRASTALO (c.f./p.i.: PRSLBM70R19Z153J)
VINCENZO TARGA (c.f./p.i.: TRGVCN51C28G224R)
MARCO GALLO (c.f./p.i.: GLLMRC75C31B563F)
MATTEO GALLO (c.f./p.i.: GLLMTT76P30B563C)
SILVIO GALLO (c.f./p.i.: GLLSLV69T23B563R)
POLICARPO GALLO (c.f./p.i.: GLLPCR39T18E684X)
LUCA GALLO (c.f./p.i.: GLLLCU72M28B563V)



ALDO TISO, quale legale rappresentante di TIERRE GROUP S.R.L.
GUGLIELMIN ALESSANDRO, quale legale rappresentante di TERMOIDRAULICA 76 di
GUGLIELMIN ALESSANDRO (c.f./p.i.: GGLLSN76D24C111B)
PAOLO CANEVAROLO (c.f./p.i.: CNVPLA43P17L900J)
MICHELE FAGHERAZZI, quale legale rappresentante di ISOLARBEN S.N.C.
LUIGI DI NICCOLO, quale legale rappresentante di EDIL LUNA SRLS (c.f./p.i.:
DNCLGU85B20C618F)
ELSHANI SAMI, quale legale rappresentante di ELSHANI SAMI E C. S.A.S. (c.f./p.i.:
LHNSMA74L05Z118U)
FILIPPO FRATTINA, quale legale rappresentante di CFM METAL di FRATTINA FILIPPO & C.
S.N.C. (c.f./p.i.: FRTFPP72M11G224X)
LORIS LAZZARINI, quale legale rappresentante di NORD INTONACI S.R.L. (c.f./p.i.:
LZZLRS72E11A161U)
IVAN PEGORIN, quale legale rappresentante di PEGORIN S.R.L. (c.f./p.i.:
PGRVQL71C19C743A)
GIULIANO REVERENNA, quale legale rappresentante di EUGANESA STESE (c.f./p.i.:
RVRGNQ40R18A001N)
MARIAN MANCIU, quale legale rappresentante di M.M. di MANCIU MARIAN (c.f./p.i.:
MNCMNQ71P26Z129O)
MASSIMO RODIGHIERO, quale legale rappresentante di EDIL RODIGHIERO (c.f./p.i.:
RDGMSM69T10C743C)
JACOPO DE ROSSI, quale legale rappresentante di STUDIO ASSOCIATO GEODELTA DE
ROSSI (c.f./p.i.: DRSJPR60D16E592E)
GIUSEPPE LIBERTINO, quale legale rappresentante di L&G. IMPIANTI S.R.L. (c.f./p.i.:
LBRGPP67S15I131S)
MASSIMO PONZIN, quale legale rappresentante di PONZIN S.A.S. DI PONZIN MASSIMO & C.
(c.f./p.i.: PNZMSM71S26L840B),
MARIATERESA LUCIANI, quale legale rappresentante di ARENA S.A.S. LUCIANI (c.f./p.i.:
LCNMTR63B58H783U)
ELVIO BROTTTO, quale legale rappresentante di S.A.S. di ELVIO BROTTTO E C. (c.f./p.i.:
BRTLRP50M22C743D)
SIMONE GOTTARDO, quale legale rappresentante di EDDY HOUSE S.R.L. (c.f./p.i.:
GTTSNL71P04C743B)
IVANO CALZAVARA, quale legale rappresentante di CALZAVARA S.A.S. (c.f./p.i.:
CLZVLG76B08B564L)
TIBURZIO FOGAL (c.f./p.i.: FGLTRZ69P04H580K)
BUCSA VASILE, quale legale rappresentante di COSTRUZIONI EDIBI S.N.C. di BUCSA
VASILE & C. (c.f./p.i.: BCSVLL81D15Z129J)
PIETRO TESSARI, quale legale rappresentante di TECNO PAV S.R.L. (c.f./p.i.:
TSSPRL57H26A161I)
MIRCO MAGGIORO, quale legale rappresentante di GREEN GARDEN di MAGGIORO MIRCO
(c.f./p.i.: MGGMCR65E02C111G)
PIERPAOLO BORELLA (c.f. BRLPPL54P11I595K)
ADRIANO CAMOZZATO (c.f./p.i.: CMZDNL61B27F443E)
MAURIZIO MASON, quale legale rappresentante di ISOLCEM ITALIA S.R.L. e di MASON
ASFALTI S.R.L. (c.f./p.i.: MSNMZL62A27L682W)
FABRIZIO MAGGIOLO, quale legale rappresentante di FLOROVIVAISTICA GARDEN di
MAGGIOLO FABRIZIO (c.f./p.i.: MGGFRZ73A27C111Q)
NICOLA UNGARATO, quale legale rappresentante di TERMOCLIMA ENERGIE S.R.L. (c.f./p.i.:
NGRNLL75S11B031Y)



BLERIM SADIKU, quale legale rappresentante di RION PAVIMENTAZIONI (c.f./p.i.: SDKBRM86B01Z118E)
RENZO CAGNIN (c.f./p.i.: CGNRNZ44R13E684C)
GIORGIO GUIDOLIN, quale legale rappresentante di C.E.G.G. COSTRUZIONI EDILI di GUIDOLIN GIORGIO (c.f./p.i.: GDLGRG60M29A703S)
JACOPO DE ROSSI (c.f./p.i.: DRSJCP60D16E592E)
LUCA GIACOMETTI (c.f./p.i.: GCMLCU82D12B563C)
RIFAT PODVORICA (c.f./p.i.: PDVRFT66M08Z118M)
ANDREA DESTRO, quale legale rappresentante di DIA IMPIANTI di DESTRO ANDREA (c.f./p.i.: DSTNDR75L31G693M)
PIETRO CRESTANI, quale legale rappresentante di CREGEO S.R.L. (c.f./p.i.: CRSPTR58H06H512D)
ORAZIO CACCO, quale legale rappresentante di CACCO POSA S.N.C. di CACCO ORAZIO & C. (c.f./p.i.: CCCRLG58T06L899T)
DENNIS ZAGHETTO, quale legale rappresentante di ZAGHETTO LATTONIERI S.R.L. (c.f./p.i.: ZGHDNS75S01G693C)
EDILIZIA B.G. S.R.L. (c.f./p.i.: 04783610282)
DIAZ S.R.L. (c.f./p.i.: 0219930286)
GALILEO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (c.f./p.i.: 04089150280)
LAND REAL ESTATE S.R.L. (c.f./p.i.: 00215910282)
BLV IMPIANTI S.R.L. (c.f./p.i.: 04916280284)
CO.BUILD GO LTD

rappresentati e difesi dall'avv. Carmen Esposito e dall'avv. Federica Riolino, elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda, in Loreggia (PD), via Boscalto Est 24, giusta procure in calce al ricorso depositato in data 30/5/2016;

reclamanti
IL CASO.it
contro

FALLIMENTO BELVEDERE S.P.A., in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Vianello e dall'avv. Marco Favaro, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Mestre-Venezia, via delle Industrie n. 19/C, Parco Scientifico e Tecnologico Vega, Palazzo Lybra, giusta procura a margine della memoria depositata il 24 giugno 2016;

resistente

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di PADOVA

resistente

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO di VENEZIA;

resistente

In punto: reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza n. 95/2016 del tribunale di Padova

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto –

Con sentenza n. 95/2016, depositata il 29 aprile 2016, il tribunale di Padova, espletata c.t.u. diretta alla verifica della sussistenza dello stato di insolvenza, ha dichiarato su richiesta del P.M. il fallimento di Belvedere s.p.a., con sede legale a Rovereto (TN), via Brennero n.1/D.



In ordine alla legittimazione del P.M., il tribunale ha respinto l'eccezione in proposito formulata da Belvedere S.p.A., osservando che l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento trovava fondamento nell'art. 7 n. 1) l.fall., poiché l'organo precedente aveva dedotto che la situazione di crisi della società debitrice risalente alla fine del 2013, era emersa dalle dichiarazioni rese dal dott. Paolo Ferrin, sentito quale persona informata sui fatti ~~di~~ nell'ambito del procedimento penale n. 9264/2015 r.g.n.r.

Lo stato di insolvenza di Belvedere S.p.A. è stato desunto dalle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del procedimento prefallimentare. In particolare, i giudici di prime cure hanno osservato, quanto alle poste passive, che dall'indagine peritale era emersa l'esistenza di debiti scaduti verso i fornitori dell'importo di euro 4.400.000, verso le banche per oltre 10 milioni di euro e verso l'erario per oltre euro 4.200.000. In relazione a tale ultima posta debitoria, la società non aveva formalizzato la richiesta di rateizzazione, cosicché, fronte di un'esposizione complessiva di oltre 43 milioni di euro, i debiti esigibili non pagati ammontavano ad oltre euro 19.300.000.

Il tribunale ha inoltre preso in esame le principali voci attive del bilancio della società, individuate dal c.t.u. dott. Marco Basaglia nelle immobilizzazioni finanziarie, nelle rimanenze e nei crediti.

Le rimanenze erano state valorizzate nel bilancio per un ammontare di oltre 26 milioni di euro, ma del rilevante compendio immobiliare, analiticamente descritto, vi era evidenza di rapido realizzo solo per l'importo di circa euro 600.000, di talché la possibilità di liquidazione in breve tempo di tali cespiti non era desumibile sulla scorta della mera stima dei beni immobili. Infatti, i contratti preliminari depositati da Belvedere S.p.A., in gran parte recanti termini di stipulazione ormai decorsi, e dei quali non era documentato il rinnovo, dimostravano che la concreta possibilità di liquidare il compendio era limitata all'incasso di euro 600.000, in disparte il fatto che i documenti depositati da Belvedere S.p.A. all'udienza del 12 aprile 2016 attestavano operazioni che coinvolgevano le distinte società Edilizia B.G. Srl e Diaz Srl, ovvero proposte di acquisto di beni appartenenti ad AB Immobiliare Srl, il cui pagamento sarebbe avvenuto mediante la compensazione di reciproche poste creditorie esistenti tra i promittenti acquirenti, Belvedere S.p.A. e San Giobbe s.c.a r.l., cosicché da tali alienazioni non sarebbe stata ricavata liquidità.

Quanto ai crediti di Belvedere S.p.A. verso clienti, il tribunale ha osservato che il c.t.u. aveva riscontrato un livello di criticità con riferimento a circa l'85% degli stessi, tenuto conto della loro vetustà ovvero della circostanza che i debitori erano assoggettati a procedure concorsuali, o erano destinatari di istanze di fallimento o di provvedimenti monitori, sicché solo l'importo di euro 1.400.000 avrebbe potuto essere incassato a breve.

Le attività di pronta liquidazione – sulla base dell'accertamento compiuto dal c.t.u. – ammontavano a circa 2 milioni di euro e il piano finanziario predisposto dalla società, anche a non voler considerare le criticità di carattere formale, risultava comunque irrealistico, al punto da determinare, con ogni probabilità, una "cassa negativa" al 31.12.2016 di circa euro 5.800.000, ancorché il consulente tecnico avesse considerato come già conclusi gli accordi di rientro con il sistema bancario e avesse assunto come dato presupposto la rateizzazione massima ottenibile da Equitalia, benché non formalizzata.

I giudici di prime cure hanno altresì osservato che il sostegno eventualmente proveniente dalle società partecipate da Belvedere S.p.A. era anch'esso irrealistico, poiché alcune partecipate e/o collegate erano già in concordato preventivo, mentre altre presentavano un patrimonio netto irrisorio, cosicché difficilmente esse avrebbero potuto restituire a Belvedere S.p.A. i finanziamenti accordati, ma, anzi, avrebbero potuto esse stesse costituire un fattore di rischio finanziario, poiché la società debitrice aveva prestato nel loro interesse fidejussioni milionarie.

Sono state esaminate le contestazioni mosse dalla società debitrice nel corso dell'udienza del 12 aprile 2016 e il tribunale ha concluso nel senso della non pertinenza delle osservazioni del c.t.p. di Belvedere S.p.A. e della irrilevanza di circostanze solo "sperate" o frutto di mere asserzioni della



società, quali la negoziazione del debito vantato verso alcuni soggetti e la dilazione concordata dei pagamenti con alcuni creditori della società, ovvero la potenziale liquidabilità del patrimonio immobiliare indipendentemente dalle promesse di acquisto o dai contratti preliminari esibiti in giudizio.

Quanto alla valorizzazione del gruppo di società del quale Belvedere S.p.A. fa parte, il tribunale ha escluso che l'attuale quadro normativo consenta di fare riferimento all'insolvenza di gruppo, ovvero che lo stato di dissesto di Belvedere S.p.A. potesse essere negato nel caso in cui fosse risultata insussistente l'insolvenza del gruppo o delle singole società controllate/collegate, le cui risorse, per di più, non avrebbero potuto essere considerate appartenenti alla capogruppo Belvedere S.p.A., in disparte i debiti verso banche e fornitori delle stesse controllate.

Neppure l'aumento di capitale e l'emissione del prestito obbligazionario preannunciati dalla società giustificavano – secondo il tribunale – una diversa valutazione dell'insolvenza di Belvedere S.p.A., poiché, quanto alla prima operazione, per la parte a pagamento non v'erano certezze di incasso fino alla scadenza del termine per la sottoscrizione, fissato per la metà del mese di luglio 2016 e, quanto al prestito obbligazionario di circa 5 milioni di euro, pur prendendo atto che nelle more delle operazioni peritali Belvedere S.p.A. aveva assunto la relativa delibera, i giudici di primo grado hanno osservato che l'iter per il collocamento dello strumento finanziario non si era ancora concretizzato, sicché non poteva intravedersi alcuna concreta possibilità di incasso a breve delle relative somme.

Con ricorso depositato il 19 maggio 2016 Belvedere S.p.A. ha interposto tempestivo reclamo, al quale ha resistito la curatela. A tale procedimento, rubricato al n. 1398/2016 r.g., è stato riunito il procedimento n. 1522/2016, avente ad oggetto il reclamo proposto ex art. 18 l.fall. avverso la medesima sentenza da Maurizio Beccegato ed altri, creditori, dipendenti e società collegate.

L'Avvocato generale ha depositato in data 7 giugno 2016, nel procedimento n. 1398/2016 r.g., parere favorevole alla revoca della dichiarazione di fallimento, motivato dalla carenza di legittimazione del P.M., a seguito della rinuncia della società debitrice alla domanda di ammissione al concordato preventivo. Nel procedimento n. 1522/2016 il Procuratore generale ha dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di intervenire e di formulare conclusioni.

All'udienza del 14 luglio 2016 il collegio si è riservato di decidere.

In diritto –

1. I motivi dei due reclami investono quattro questioni:

- i) la carenza di legittimazione del PM;
- ii) la nullità della c.t.u.;
- iii) la nullità della sentenza impugnata;
- iv) la contestazione dello stato di insolvenza;

2. Belvedere S.p.A. contesta la legittimazione attiva del P.M. nell'ambito del procedimento concordatario, attesa la rinuncia alla domanda di concordato, formalizzata con atto depositato in data 18 novembre 2015. Nega la fondatezza della notizia d'insolvenza e deduce, in un ulteriore paragrafo del ricorso, la "carenza di legittimazione attiva del PM ai sensi degli artt. 6 e 7, letti alla luce del novellato art. 111 Cost." (pagina 11 del ricorso).

Osserva il collegio che, benché nella richiesta – depositata anch'essa in data 18 novembre 2015 – il P.M. ha chiesto che fosse dichiarato il fallimento di Belvedere S.p.A. ai sensi degli artt. 161, co. 6, 162, co. 2, e 173 l.fall., è certo che dal tenore letterale dell'atto e dai documenti ad esso allegati



nitidamente emerge sia che lo stato di irreversibile dissesto di Belvedere S.p.A. è risultato nell'ambito di indagini espletate in un procedimento penale, sia che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha inteso esercitare il potere-dovere previsto dall'art. 7 n. 1) l.fall.

Invero, non diversa spiegazione trovano gli espressi riferimenti, contenuti nella richiesta depositata il 18 novembre 2015: a) all'acquisizione di informazioni, ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria, dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate (pagina 2 della richiesta; all. 5); b) alle desistenze di creditori in relazione a ricorsi ex art. 6 l.fall. depositati fra il 30 marzo e il 19 settembre 2015, ritenute dal P.M. "indici del pagamento preferenziale di alcuni creditori a danno della massa creditoria, in considerazione della grave situazione debitoria e di sbilancio patrimoniale già evidenziata al paragrafo precedente" (pagina 3 dell'istanza; all. 6); c) alle dichiarazioni rese da Stefano Pillon e da Paolo Ferrin, il primo "sentito dalla P.G. in data 25/9/2015", il secondo in data 30 settembre 2015 (pagina 3 dell'istanza; all. 7-8).

Il tenore letterale della richiesta, di per sé solo, chiarisce l'esistenza di un procedimento penale in corso e i documenti ad essa allegati viepiù evidenziano l'attività di indagine espletata nel procedimento penale n. 9264/15 r.g.n.r., menzionato negli allegati 5,7 e 8.

La tesi della società reclamante e dell'Avvocato generale non è dunque condivisibile, poiché basata su di un presupposto errato, ossia che la richiesta del P.M. fosse unicamente fondata sulla facoltà di chiedere la dichiarazione di fallimento nell'ambito del concordato preventivo, mentre si trattava di richiesta svolta innanzi in ragione del fatto che l'insolvenza di Belvedere S.p.A. era emersa nell'ambito di un procedimento penale.

Ne discende che privi di rilievo sono, nel caso di specie, la rinuncia di Belvedere S.p.A. alla domanda di ammissione al concordato preventivo e il conseguente difetto di legittimazione del P.M. a chiedere la declaratoria di fallimento nel procedimento concordatario (cfr. App. Venezia n. 2760/2014, ne *ilcaso.it*), poiché correttamente il tribunale di Padova non ha tratto le ragioni della propria decisione, in punto di legittimazione del P.M., dalle norme che presidiano l'iniziativa di quest'organo nel procedimento di concordato preventivo (artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.), sibbene sulla scorta di quanto prevede l'art. 7 n. 1) l.fall., certamente operante anche nel caso in cui l'indagine penale riguardi soggetti diversi dall'imprenditore (cfr. Cass. civ., sez. VI, 05-05-2016, n. 8977).

Prive di spessore risultano le considerazioni di Belvedere S.p.A. in merito all'(in)attendibilità della "fonte d'innescò del procedimento" (pagina 6 del reclamo), ossia del dott. Paolo Ferrin, dal quale nell'ambito dell'indagine il P.M. avrebbe appreso la *notitia decoctionis* di Belvedere S.p.A. Ciò non solo per il fatto che tale profilo attiene alla fondatezza o meno della richiesta, e dunque al merito dell'accertamento del dissesto di cui all'art. 5 l.fall., che compete al tribunale fallimentare, ma anche tenuto conto dei plurimi accertamenti investigativi effettuati dalla Procura della Repubblica di Padova (acquisizione di informazioni dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate, della documentazione relativa alla pendenza di istanze di fallimento e delle sommarie informazioni rese da Stefano Pillon e da Paolo Ferrin), analiticamente riportati nella richiesta depositata in data 18 novembre 2015.

Un'ulteriore riprova – se ve ne fosse bisogno – della volontà del P.M. di proporre la richiesta di fallimento di Belvedere S.p.A. nell'esercizio della legittimazione prevista dall'art. 7 n. 1) l.fall. si ricava agevolmente non solo dal tenore dell'atto e dai documenti ad esso allegati, ma anche dal verbale dell'udienza del 19 novembre 2015, nel corso della quale è stata disposta la riunione del procedimento di concordato preventivo n. 47/2015 al procedimento n. 667/2015, promosso dalla Procura della Repubblica di Padova per la dichiarazione di fallimento di Belvedere S.p.A. Si consideri, infatti, che il P.M. presente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 162 l.fall. precisò in quella sede che l'istanza di fallimento era stata proposta "anche in seno alla procedura di concordato preventivo già pendente". Dal verbale in atti risulta, altresì, che copia della richiesta di fallimento fu



consegnata alla società, “con esonero quindi dall’onere di notifica”. Il che innegabilmente dimostra come l’iniziativa del P.M. fosse stata *ab origine* assunta ai sensi dell’art. 7 n. 1) l.fall.: diversamente, sarebbe stato sufficiente che il P.M. avesse insistito per la dichiarazione di fallimento di Belvedere S.p.A. nel corso dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 162 l.fall., non essendovi alcuna necessità di far luogo alla notificazione della richiesta depositata il 18 novembre 2015, se essa non avesse dato luogo ad un autonomo procedimento ex art. 7 l.fall.

Ne discende che, al di là del richiamo normativo operato dal P.M. nell’instanzazione della propria istanza, dall’atto emerge manifestamente la richiesta che il fallimento di Belvedere S.p.A. fosse pronunciato dal tribunale di Padova indipendentemente dalla pendenza della procedura di concordato preventivo, per essere l’insolvenza della società emersa nel corso del procedimento penale n. 9264/15 r.g.n.r.

La rinuncia di Belvedere S.p.A. alla procedura concordataria non spiega, quindi, alcuna influenza sull’iniziativa assunta dalla Procura delle Repubblica di Padova.

3. Quanto al secondo motivo d’impugnazione, le parti reclamanti deducono, innanzi tutto, la violazione degli artt. 197 e 201, co. 2, c.p.c., poiché il c.t.u. dott. Marco Basaglia ha partecipato all’udienza del 12 aprile 2016 in difetto di formale convocazione da parte del giudice: ciò avrebbe impedito a Belvedere S.p.A. “di esercitare la facoltà difensiva concessa ai sensi dell’art. 201 C.p. [*recte*, c.p.c.]” (pagina 13 del ricorso).

Dal verbale dell’udienza del 12 aprile 2016 risulta che il dott. Marco Basaglia non ha affatto reso chiarimenti al giudice designato per la trattazione del procedimento prefallimentare, in merito ai quali – se formulati – il c.t.p. della società debitrice avrebbe potuto interloquire, secondo quanto previsto dall’art. 201, co. 2, c.p.c. In realtà, in disparte il fatto che il difensore di Belvedere s.p.a. non si è opposto alla presenza in quella udienza del dott. Basaglia, è dirimente osservare che il c.t.u. si è limitato a replicare esclusivamente alle osservazioni con le quali il difensore della reclamante ha riproposto alcune delle critiche già mosse dal c.t.p. della società alla bozza della relazione trasmessagli il 17 marzo 2016, e depositata in data 30 marzo 2016 nella stesura corredata della risposta alle osservazioni del c.t.p.

Di ciò si ha evidenza ove si consideri che il difensore di Belvedere S.p.A. ha contestato “la nullità della risposta al quesito”, per il fatto che “il ctu non ha tenuto conto della commerciabilità del compendio immobiliare, da trarsi sulla base delle stime depositate e delle offerte di acquisto nel frattempo intervenute e non considerate dal ctu, in quanto pervenute successivamente al deposito della perizia, a conferma della continuità operativa della società. Non tiene conto delle modifiche delle poste di bilancio derivanti dall’aumento di capitale e dalle rettifiche operate dalla società nel periodo dell’espletamento della ctu anche per difetto della ristrutturazione del debito: ad esempio la voce debiti diversi non è di oltre € 4 milioni ma di circa € 319.000 ed i debiti verso soci non di circa € 4,4 milioni ma di circa € 283.000. Queste del resto sono le stesse voci che prima della rettifica hanno erroneamente indotto la società alla presentazione della domanda di concordato. Infine, anche il debito esigibile verso fornitori non è di € 5 milioni ma di circa € 1,6 perché sono intervenute estinzioni del debito e rateizzazioni. Infine, ad oggi non risultano escussioni di fidejussioni né revoche delle facilitazioni creditizie” (v. verbale dell’udienza 12 aprile 2016).

Sarebbe quindi davvero arduo ritenere che il c.t.u. abbia reso chiarimenti al giudice relatore, non essendo stata da questi esplicitata alcuna richiesta in merito alle conclusioni rassegnate dal dott. Basaglia nell’elaborato peritale, anche a non voler considerare che le critiche mosse dal difensore di Belvedere S.p.A. ripropongono, per lo più, le osservazioni già formulate dal c.t.p., alle quali – come si è detto – il c.t.u. ha risposto alle pagine 76-94 della propria relazione.



D'altronde, nel ricorso ex art. 18 l.fall. la stessa Belvedere S.p.A. fa riferimento alle osservazioni alla c.t.u. "ribadite all'udienza del 12.04.2016" (pagina 13). Ciò costituisce indiretta riprova che il dott. Basaglia a quell'udienza non ha esposto alcuna argomentazione non contenuta nella propria relazione del 30 marzo 2016, a fronte della reiterazione delle osservazioni già espresse dal c.t.p., cosicché deve escludersi che ci sia stata compromissione del diritto di difesa della reclamante.

Né Belvedere S.p.A. e gli altri reclamanti hanno evidenziato nei rispettivi reclami quali nuove argomentazioni il c.t.p. rag. Cenci avrebbe potuto opporre alle risposte fornite dal c.t.u. alle contestazioni mosse al suo operato dal difensore della società dichiarata fallita.

Ne discende che la partecipazione del dott. Basaglia all'udienza del 12 aprile 2016, lungi dal determinare una lesione del contraddittorio, ha consentito (non già al giudice relatore di ottenere chiarimenti, quanto piuttosto) al difensore della debitrice di riproporre direttamente al c.t.u. le censure già mosse dal c.t.p., sicché neppure sotto il profilo qui considerato sussiste la nullità della c.t.u., ove anche si consideri che Belvedere S.p.A. – giova ribadirlo – non ha in questa sede allegato quali ulteriori e diversi argomenti il proprio consulente avrebbe potuto addurre in replica (cfr. Cass. civ., sez. lav., 07-07-2001, n. 9231 sulla necessità di una concreta violazione del diritto di difesa, in caso di irrivalenza nell'espletamento della c.t.u.).

Nel proseguire la disamina delle eccezioni di nullità della c.t.u., del tutto infondata appare al collegio anche la censura relativa alla "mancata inserzione delle osservazioni e note critiche del ctp di Belvedere all'interno della relazione, a norma dell'art. 195 secondo comma cpc" (pagina 29 del ricorso ex art. 18 l.fall. depositato da Belvedere S.p.A. e pagina 14 del ricorso di Beccegato ed altri), poiché la norma in questione impone al c.t.u. di "depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse". Il che è puntualmente avvenuto nel rispetto dei termini assegnati dal giudice.

Viene poi dedotta l'invalidità dell'elaborato, perché "non frutto di un'attività ricognitiva e valutativa compiuta dal perito, bensì di una deliberazione assunta a tavolino su documenti di elaborazione provvisoria al 31.12.2015, omettendo gli aggiornamenti copiosi e rilevanti come ricevuti dall'azienda in corso di verifica e quanto riportato in atti pubblici (primo fra tutti l'atto pubblico a ministero notaio Agostini, per l'aumento di capitale del 16.02.2016 Rep. n. 58.923 RACC. n. 21.063 con VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA della società "BELVEDERE S.P.A.") con la conseguenza che la situazione Patrimoniale provvisoria dell'azienda si è radicalmente aggiornata rispetto a quella valutata dal Ctu al 31.12.2015 che era già superata dal 16.02.2016." (pagine 13 e 14 del reclamo proposto da Belvedere S.p.A.). Tale contestazione troverebbe supporto probatorio nel documento attestato dai sindaci e allegato al verbale del collegio sindacale n. 3, da cui risulta l'approvazione della situazione patrimoniale di Belvedere S.p.A. al 31 marzo 2016 con un risultato positivo di euro 2.469.740,80 e un patrimonio netto di euro 16.944.618,99.

Non è dato comprendere – e non viene minimamente svolta alcuna argomentazione al riguardo – come il lamentato vizio possa incidere sulla validità della relazione del c.t.u. e non concerna – se del caso – la attendibilità e dunque il merito dell'operato dell'esperto dell'ufficio, ma valga qui rilevare che la documentazione sopra richiamata non inficia le conclusioni del c.t.u., condivise dal tribunale, poiché le delibere sopra indicate non elidono la conclamata situazione di insolvenza di Belvedere S.p.A., della quale più avanti si dirà.

4. Le ragioni di nullità della sentenza prospettate dai reclamanti attengono essenzialmente al recepimento, da parte del primo giudice, dei dati e delle argomentazioni sulle quali il c.t.u. ha fondato la propria valutazione in merito allo squilibrio finanziario della società, dopo aver effettuato "una verifica contabile, che tenga conto – con riferimento alle voci attive – da un lato della natura



dei cespiti (immobili – ordini – crediti) e dall'altro del fatto che ai fini della verifica del presupposto di cui all'art. 5 l.f. il valore dei beni va valorizzato tenendo conto della loro attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa, che non è in liquidazione” (questo l'oggetto del quesito posto da giudice al c.t.u.).

Quanto a tale profilo di nullità della sentenza, va ricordato l'insegnamento della suprema corte, secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 02-02-2015, n. 1815).

5. Il motivo della nullità della sentenza intercetta il tema dell'accertamento dell'insolvenza di Belvedere S.p.A.

La *ratio decidendi* del primo giudice si fonda esclusivamente sulle conclusioni cui è pervenuto il dott. Basaglia, il quale ha effettuato un'analisi della situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2015, sia pure rettificata e integrata dalle informazioni acquisite sino al giorno del deposito dell'elaborato, allo scopo di individuare le caratteristiche dell'attivo, in termini di liquidabilità, e del passivo, in termini di esigibilità.

A questa prima analisi, ha fatto seguito una seconda indagine, diretta ad accertare le prospettive future della società, mediante il vaglio delle componenti dell'attivo di pronta liquidazione, destinate al pagamento dei debiti e delle passività alle quali occorreva far fronte con immediatezza, nonché la realizzabilità e l'efficacia del piano finanziario per il 2016 predisposto dal *management*; ciò sul presupposto (del tutto incerto, nei fatti) che il ceto creditorio bancario avrebbe accettato il piano di rientro proposto in data 3 marzo 2016 e che gli accordi di dilazione raggiunti con i fornitori sarebbe stato rispettati.

Sulla scorta dell'indagine tecnica del dott. Basaglia è stata pronunciata la dichiarazione di fallimento di Belvedere S.p.A.

Prima di procedere all'esame delle risultanze della c.t.u., alla luce delle critiche ad essa reiterate in questa sede, non è inutile premettere che l'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. non è una nozione aziendalistica, ma giuridica, perché la norma assegna precipuo rilievo alla manifestazione di *fatti esteriori* che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Non senza aver soggiunto che, ai fini della dichiarazione di fallimento di una società inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate ovvero controllate da un'unica società holding, l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poiché, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti (cfr. Cass. civ., sez. I, 18-11-2010, n. 23344), il collegio ritiene di dover valutare innanzi tutto i fatti di seguito indicati:

- nel ricorso ex art. 6 l.fall. depositato il 30 marzo 2015 da Impianti Elettrici P.F. Srl si menzionano fatture non pagate risalenti addirittura al 2011 e al 2012;
- nel procedimento n. 220/15 promosso da Padova Asfalti Srl unipersonale con ricorso depositato il 31 marzo 2015 si fa riferimento a un'azione esecutiva esperita nei confronti della debitrice e risultata infruttuosa;



- nel procedimento n. 289/15 promosso da Arredil Srl si segnala al tribunale fallimentare che i beni di proprietà di Belvedere S.p.A. sono gravati anche da ipoteche giudiziali e che nel novembre del 2014 la società ha fruito della CIGS;
- dal ricorso ex art. 6 l.fall. promosso da Sipil S.p.A. risulta che in data 13 febbraio 2015 era stato sottoscritto un piano di rientro del debito, con obbligo della debitrice di versare il dovuto in undici rate mensili decorrenti dal 28 febbraio 2011, mai pagate da Belvedere S.p.A., e che in data 28 luglio 2015 la reclamante aveva consegnato a Sipil S.p.A. un assegno bancario dell'importo di euro 500.000, a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, portato all'incasso e restituito impagato, perché emesso da Belvedere S.p.A. nonostante la revoca della convenzione di assegno da parte dell'istituto di credito;
- non è dato sapere se le desistenze depositate dai creditori istanti siano state determinate dal pagamento dei loro crediti;
- la liquidità di cassa e dei conti correnti attivi di Belvedere S.p.A. ammontava alla data del deposito della c.t.u. a euro 83.048,20;
- nel ricorso ex art. 161, co. 6, l.fall. depositato in data 17 settembre 2015 Belvedere S.p.A., che nel reclamo afferma di essersi "sbagliata" sugli importi indicati nella domanda di ammissione al concordato preventivo, ha allegato un'esposizione debitoria dell'ammontare di euro 39.350.921,39, come risultante dal bilancio provvisorio al 30 giugno 2015;
- a pagina 20 della relazione del dott. Basaglia è riportato l'elenco delle posizioni debitorie di Belvedere S.p.A. verso fornitori, per importi superiori a euro 10.000,00, in relazione alle quali risultavano già notificati atti di precetto sulla base di decreti ingiuntivi o di altri titoli esecutivi, ovvero istanze di fallimento;
- dalla Centrale Rischi risulta che nell'ottobre 2015 tre banche su dieci avevano classificato il debito di Belvedere S.p.A. a sofferenza (pagina 22 della relazione);
- la reclamante non era più in grado nel dicembre 2015 di pagare i propri dipendenti, con i quali ha concluso accordi relativi alla corresponsione di arretrati retributivi e del TFR (pagine 17-18 della relazione del c.t.u.);
- il debito verso l'Erario, pari a euro 3.499.989,09, non era stato rateizzato alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Tali univoci obiettivi *fatti esteriori* conclamano, di per sé soli, l'irreversibilità della situazione di dissesto di Belvedere S.p.A., che non ha mai contestato tali dati, bensì le valutazioni operate dal c.t.u. e la prognosi infausta sul futuro dell'impresa delineata dal dott. Basaglia all'esito degli accertamenti effettuati.

Quali che siano le cause dello stato di insolvenza, il suo accertamento prescinde dalle ragioni che lo hanno determinato (Cass. [ord.], sez. VI, 14-01-2016, n. 441) ed è quasi superfluo ricordare che la suprema corte ha avuto occasione di precisare che "Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo." (Cass. civ., sez. I, 27-05-2015, n. 10952).

Sulla scorta di tale premessa, è sufficiente considerare, per smentire radicalmente la tesi dell'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sull'analisi della situazione patrimoniale dell'impresa, che la stessa Belvedere S.p.A. ha depositato il 4 maggio 2016, all'indomani della dichiarazione di fallimento, un elenco dei debiti verso fornitori dal quale risulta che l'ammontare dello scaduto è pari a euro 3.223,943,62 (doc. 39 prodotto dal Fallimento Belvedere S.p.A.), importo ben superiore a quello di euro 1.667.820,64, indicato dalla reclamante come ammontare



complessivo di tutti i debiti scaduti, dato inesatto da cui essenzialmente trae fondamento la contestazione dello stato di insolvenza.

Tanto basta a privare di spessore le critiche mosse alla c.t.u., che assume un rilievo non dirimente, alla luce delle plurime manifestazioni dello stato di decozione di Belvedere S.p.A., posto che esso “si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. civ., sez. I, 27-03-2014, n. 7252).

La sfiducia del ceto creditorio bancario, il cui sostegno è vitale ai fini del superamento di una grave crisi di liquidità, è dimostrata dall’assenza di serie trattative per la negoziazione del debito e, soprattutto, dalla segnalazione a sofferenza, da parte di tre istituti di credito, dell’esposizione debitoria della società reclamante.

Ciò vale a ribadire e confermare la già raggiunta conclusione circa lo stato di irreversibile insolvenza nella quale era attanagliata la società qui reclamante.

Meramente assertive appaiono, del resto, le “relazioni tecnico-econometriche” (docc. 15-18) prodotte in data 13 luglio 2016 dalle parti reclamanti, dirette a dimostrare la riduzione, se non addirittura l’azzeramento, dell’esposizione debitoria di Belvedere S.p.A. nei confronti di Banca Padovana, Banca Popolare di Vicenza, Cassa di Risparmio del Veneto e Banco delle Tre Venezie, in ragione dell’asserita violazione della normativa in materia di usura, di capitalizzazione degli interessi in relazione alla l. n. 108 del 1996, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c.

Trattasi, all’evidenza, di perizie di parte la cui attendibilità dovrebbe essere verificata nel contraddittorio con le banche interessate.

In ogni caso, i risultati di tali elaborati non valgono a elidere la pregnanza degli altri plurimi indici esteriori di dissesto, dei quali si è detto in precedenza, né – tanto meno – il gravissimo *deficit* maturato da Belvedere S.p.A. nei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, sì da indurre taluni di essi alla segnalazione alla Centrale Rischi, la quale “richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (Cass., sez. I, 09-07-2014, n. 15609).

5. Le impugnazioni vanno dunque respinte, non ravvisandosi alcuna ragione per dar luogo alla rinnovazione della c.t.u. espletata nel procedimento di primo grado.

6. Non sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni invocate dai reclamanti per ottenere la compensazione delle spese di lite (la complessità della vicenda e la “non definitività degli argomenti posti a base della motivazione della sentenza di fallimento, derivanti tutti dalla relazione peritale del CTU nominato dott. Basaglia”: pagina 20 del reclamo proposto da Beccegato ed altri), ai sensi dell’art. 91 c.p.c. tutte le parti reclamanti sono tenute alla rifusione in favore del Fallimento Belvedere S.p.A. delle spese processuali, liquidate come al dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia.

Sono altresì tenute, ai sensi dell’art. 13-*quater* d.p.r. n. 115/2002, a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.

P.Q.M.



definitivamente decidendo nel procedimenti di reclamo n. 1398/2016 r.g. promosso da Belvedere S.p.A. e n. 1522/2016 promosso da Beccegato ed altri, nei confronti del Fallimento Belvedere S.p.A., della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova e della Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 95/2016 del tribunale di Padova,

- rigetta i reclami proposti avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 95/2016 del tribunale di Padova;
- condanna le parti reclamanti, in via solidale, al pagamento, in favore del Fallimento Belvedere S.p.A., delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 7.800,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;
- dà atto dell'obbligo delle parti reclamanti di versare in ciascun procedimento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.

Così deciso a Venezia, il 14 luglio 2016.-

il consigliere estensore
Paola Di Francesco

il Presidente
Daniela Bruni

IL CASO.it

